



UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  
ASIA – AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA  
SEDE DI CA' BOTTACIN, SITA IN VENEZIA, DORSODURO 3911

CUP: H79I17000070005 - CIG: 7468655115

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 1.186.577,91
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 48.068,89
<b>Totale appalto (a + b)</b>		<b>€ 1.234.646,80</b>

**PARTE - "A"**  
**NORME GENERALI**

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Arch. Jacopo Fusaro*

*Il Dirigente A.S.I.A.*  
*Ing. Tiziano Pompele*

## Indice

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	5
Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto .....	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto .....	5
Art. 4 - Categorie dei lavori .....	6
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	7
Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore .....	7
Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore tecnico di cantiere.....	7
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	8
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	8
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori.....	8
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori .....	9
Art. 14 - Sospensioni e proroghe .....	9
Art. 15 - Penali in caso di ritardo .....	9
Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....	9
Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	10
Art. 18 - Risoluzione del contratto - Recesso .....	10
Art. 19 - Lavori a misura .....	11
Art. 20 - Lavori a corpo .....	11
Art. 21 - Anticipazione .....	11
Art. 22 - Pagamenti in acconto .....	11
Art. 23 - Conto finale, certificato di collaudo, pagamenti a saldo .....	12
Art. 24 - Adempimenti subordinati ai pagamenti.....	12
Art. 25 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 26 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	13
Art. 27 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	13
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	13
Art. 29 - Garanzia provvisoria .....	14
Art. 30 - Garanzia definitiva.....	14
Art. 31 - Riduzione delle garanzie.....	14
Art. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa .....	14

Art. 33 - Variazione dei lavori.....	15
Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali.....	16
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	16
Art. 36 - Norme di sicurezza generali .....	16
Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro .....	17
Art. 38 - Piani di sicurezza.....	17
Art. 39 - Piano operativo di sicurezza.....	17
Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	17
Art. 41 - Subappalto .....	18
Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto .....	18
Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori.....	18
Art. 44 - Controversie .....	19
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	19
Art. 46 - Clausola risolutiva espressa .....	19
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	20
Art. 48 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	20
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	21
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	21
Art. 51 - Accettazione qualità ed impiego dei materiali – certificazioni di conformità .....	22
Art. 52 - Custodia del cantiere .....	22
Art. 53 - Cartello di cantiere .....	22
Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	22
Art. 55 - Codice di comportamento .....	23
Tabella "A" .....	24
Tabella "B" .....	25
Tabella "C" .....	26

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive europee 2014/23-24-25/UE” e s.m.i., di seguito denominato anche “Codice”;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per quanto non abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
- D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- D. Min. LL.PP. n. 145 “Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei Lavori Pubblici” per quanto non modificato e/o abrogato dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;
- DECRETO 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sede universitaria di Ca' Bottacin, sita in Venezia, Dorsoduro 3911;
  - b) descrizione sommaria: interventi di manutenzione straordinaria degli impianti meccanico, elettrico e speciale, restauro delle superfici decorate interne, opere varie di natura edile e di finitura, opere strutturali per il miglioramento sismico dell'edificio;
  - c) ubicazione: Dorsoduro c.n. 3911, Venezia;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### **Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<b>Importi in euro</b>	<b>a corpo (C)</b>	<b>a misura (M)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	<b>Lavori ( L )</b>	1.090.524,75	96.053,16	<b>1.234.646,80</b>
<b>2</b>	<b>Oneri di sicurezza da PSC (OS)</b>	48.068,89	-	
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)</b>	<b>1.138.593,64</b>	<b>96.053,16</b>	

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna "TOTALE", al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna "A CORPO".

L'importo contrattuale corrisponde all'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti al ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali e i costi della manodopera richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato parte **a corpo** e parte **a misura** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere dddd) ed eeee), dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. Per la parte a misura l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. Per la parte a misura, i prezzi unitari del computo metrico estimativo generale, scontati del ribasso offerto, costituiscono i prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

5. Per la parte a corpo, i prezzi unitari del computo metrico estimativo generale, scontati del ribasso offerto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.2.

#### **Art. 4 - Categorie dei lavori**

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale e riassunte nella seguente tabella:

Descrizione della categoria		Lavori	Oneri sicurezza	Totale
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ....	€ 597.599,77	€ 24.209,08	€ 621.808,85
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	€ 159.520,31	€ 6.462,25	€ 165.982,56
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 195.863,00	€ 7.934,51	€ 203.797,51
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 233.594,83	€ 9.463,05	€ 243.057,88
<b>Sommano</b>		<b>€ 1.186.577,91</b>	<b>€ 48.068,89</b>	<b>€ 1.234.646,80</b>

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella "C", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTULE**

#### **Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la parte ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato speciale e relative tabelle allegate;

- c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato elenco elaborati di progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) il computo metrico estimativo generale;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
- h) le polizze di garanzia di cui agli art. 27 e art. 28;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Nel caso di discordanze relative a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

#### **Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

#### **Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dell'art 48 commi 17 e 18 del Codice.

#### **Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore tecnico di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

#### **Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art. 101, comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008).

#### **Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto stesso, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Non si procede alla consegna dei lavori, anche in via d'urgenza, se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla Stazione appaltante le polizze previste dall'art. 103 comma 7 del Codice.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove



dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'ultimazione dei lavori è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 14 - Sospensioni e proroghe**

La sospensione dei lavori è ammessa secondo quanto disposto dall'art. 107 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 15 - Penali in caso di ritardo**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del Codice non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, come previsto dall'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Società committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante

o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D. Leg.vo n. 81/08 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 18 - Risoluzione del contratto - Recesso**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia dello stesso, senza preavviso, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Università potrà risolvere il contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

L'Università può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Costituiscono inoltre cause di risoluzione di diritto, le fattispecie previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per affidare ad altra impresa i lavori.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito della risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, secondo le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

## **CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 19 - Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci di computo; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e in conformità agli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui all'Art.3, commi 2 e 3, del presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza (OS), determinati al rigo 2 della tabella all'Art.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

### **Art. 20 - Lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e in conformità agli atti progettuali.

## **CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 21 - Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Leg.vo. 50/2016 è dovuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

### **Art. 22 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti in acconto delle somme dovute all'appaltatore sono disciplinate dagli artt. 194, 205 del D.P.R. n. 207/2010.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la

sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo minimo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Entro i 45 giorni successivi dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e lo stato di avanzamento lavori. Il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento entro il termine di quindici giorni dal rilascio del SAL il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
7. Prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede alla richiesta del D.U.R.C. relativo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori. Nel caso in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza per uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento, è tenuto a trattenere dal relativo certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà poi utilizzato dalla Stazione appaltante per corrispondere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, la somma dovuta dall'appaltatore.

#### **Art. 23 - Conto finale, certificato di collaudo, pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche regolare esecuzione ai sensi del comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 22, comma 3, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Il certificato di collaudo verrà rilasciato dal collaudatore incaricato e verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 102 del Codice.
6. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato e nel contratto.

#### **Art. 24 - Adempimenti subordinati ai pagamenti**

Ogni pagamento è subordinato:

- a) alla ricezione della fattura elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- b) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 23 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

#### **Art. 25 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.

Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., che dovrà essere comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere al RUP gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione all'Università e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Università.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 26 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

Qualora il pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento spettano all'appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 27 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

Qualora il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo spettano all'appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata a pena di nullità la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 105 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

E' ammessa la cessione dei crediti, con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 29 - Garanzia provvisoria**

Agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria secondo le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs.vo 50/2016 pari a € 24.692,94. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

### **Art. 30 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione definitiva viene svincolata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 103. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D. Leg.vo. 01/09/1993 n. 385, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art. 31 - Riduzione delle garanzie**

L'importo della garanzia di cui all'art. 29 è ridotto sulla base di quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.

### **Art. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e

sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 33 - Variazione dei lavori**

1. Nessuna variante al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 e dall'art. 149 del Codice.
4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può imporre all'appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'appaltatore è tenuto a eseguire la variazione stessa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera il limite del quinto dell'importo dell'appalto il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la

Stazione Appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora quest'ultimo non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

5. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
6. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
7. L'appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
8. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

#### **Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali**

Ferma restando la responsabilità dei progettisti di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice, può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett. b) del Codice, l'Università può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora siano state superate le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b).

#### **Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, utilizzando i medesimi prezzari di riferimento utilizzati in fase di progettazione.

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 36 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



### **Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore è, inoltre, obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

### **Art. 38 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **Art. 39 - Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Leg.vo. n. 81/2008.

### **Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Capo III Sez. I e allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del codice dei contratti, l'appaltatore è solidamente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Si ribadisce che gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza così come previsti in sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che l'appaltatore ritiene doveroso e consone alla propria organizzazione d'azienda. Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative rispetto a quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o diverso onere verrà riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente integrato secondo i disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie e integrazioni rientranti comunque tra le spese generali aziendali e oneri generici.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 41 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

### **Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato tra appaltatore e Sub-Appaltatore è nullo e comporta inadempimento con la conseguente risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

### **Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### **Art. 44 - Controversie**

La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura di accordo bonario prevista dall'articolo 205 del D. Leg.vo. 50/2016.

Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

### **Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:

- a) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;  
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'assolvimento dei suddetti obblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti, costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto del contratto.

Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Si applica l'art. 30, comma 5, del Codice.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett.u), 20, comma 3 e 26, comma 8 del D. Leg.vo. n.81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la loro attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

### **Art. 46 - Clausola risolutiva espressa**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante comunicazione da trasmettere all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) reiterati inadempimenti alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 25;
- k) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
- l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa dalla stazione appaltante;
- m) violazione del codice di comportamento di cui all'art. 55;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà diritto di escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante comunicherà la data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### **Art. 48 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, visto l'importo dei lavori in oggetto, verrà emesso il certificato di collaudo entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale e nel contratto.

#### **Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

### **CAPO 12 - NORME FINALI**

#### **Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di esecuzione e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l) la costruzione e la manutenzione entro l'area del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### **Art. 51 - Accettazione qualità ed impiego dei materiali – certificazioni di conformità**

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'art. 101 del D. Lgs.vo. n. 50/2016.

#### **Art. 52 - Custodia del cantiere**

Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 53 - Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, come da allegata tabella D.

#### **Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) l'imposta di bollo e imposta di registro per la registrazione del contratto.

d) le spese per la pubblicazione del bando di gara e del relativo avviso di appalto aggiudicato nella GURI.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 55 - Codice di comportamento**

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università <http://www.unive.it> si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Tabella "A"

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 4)			
Lavori	Categoria allegato A D.P.R. 207/2010  (valido ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice, sino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83, comma 2 dello stesso Codice)	Classificazione art. 61 D.P.R. 207/2010  (valido ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice, sino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83, comma 2 dello stesso Codice)	Importo lavori	
<b>1° STRALCIO</b>				
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Categoria di Opere Generale  <b>Prevalente</b>	OG2	III	€ 621.808,85
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS2-A	I	€ 165.982,56
Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS28	I	€ 203.797,51
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS30	II	€ 243.057,88
<b>Totale complessivo dei lavori</b> (compresi oneri per la sicurezza)				<b>€ 1.234.646,80</b>
<b>Di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>				<b>€ 48.068,89</b>
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				



Tabella "B"

<b>TABELLA "B"</b>	<b>OPERE A CORPO E MISURA</b>		
<b>N.</b>	<b>OPERE "A CORPO "</b>	<b>IMPORTI €</b>	<b>% INCIDENZA</b>
<b>1</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 1 – OPERE EDILI	355.047,23	28,76%
<b>2</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 2 – OPERE STRUTTURALI	189.305,35	15,33%
<b>3</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 2 – RESTAURO APPARATO DECORATIVO	147.385,67	11,94%
<b>4</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 3 – IMPIANTI MECCANICI (CONDIZIONAMENTO)	203.797,51	16,51%
<b>5</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 4 – IMPIANTO ELETTRICO E T.D.	136.843,36	11,08%
<b>6</b>	LAVORI "A CORPO" OPERA 4 – IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI	106.214,52	8,60%
	<b>TOTALE OPERE "A CORPO"</b>	<b>1.138.593,64</b>	<b>92,22%</b>
	<b>OPERE "A MISURA "</b>		
<b>7</b>	LAVORI "A MISURA" OPERA N° 2 – OPERE STRUTTURALI	77.456,27	6,27%
<b>8</b>	LAVORI "A MISURA" OPERA N° 3 – RESTAURO APPARATI DECORATIVI	18.596,89	1,51%
	<b>TOTALE OPERE "A MISURA"</b>	<b>96.053,16</b>	<b>7,78%</b>
<b>TOTALE DEI LAVORI "A CORPO E A MISURA"</b>		<b>1.234.646,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA "A CORPO "</b>		<b>48.068,89</b>	

Tabella "C"

TABELLA "C"		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E INCIDENZA DELLA MANODOPERA				
N.	COD.	OPERE	IMPORTI €	% INC.	MANODOPERA €	% INC.
		<b>OPERE EDILI</b>	<b>355.047,23</b>	<b>28,76%</b>	<b>157.250,42</b>	<b>44,29%</b>
1	A	SGOMBERI/TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA	15.270,68	1,24%	8.093,46	53,00%
2	B	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	18.356,45	1,49%	9.728,92	53,00%
3	C	PULITURE	57.824,88	4,68%	28.912,44	50,00%
4	D	OPERE EDILI	30.918,82	2,50%	11.130,78	36,00%
5	E	TRATTAMENTI - TINTEGGIATURE - VERNICIATURE	31.715,15	2,57%	15.857,58	50,00%
6	F	PAVIMENTI	130.356,44	10,56%	71.696,04	55,00%
7	G	SERRAMENTI	14.598,46	1,18%	5.255,45	36,00%
8	H	SANITARIE E SCARICHI	12.923,43	1,05%	4.910,90	38,00%
9	I	SCHERMATURA	1.671,35	0,14%	584,97	35,00%
10	L	ASCENSORE OLEODINAMICO E OPERE ACCESSORIE	41.411,56	3,35%	7.454,08	18,00%
11		<b>OPERE STRUTTURALI</b>	<b>266.761,62</b>	<b>21,61%</b>	<b>65.356,60</b>	<b>24,50%</b>
12		<b>APPARATI DECORATIVI</b>	<b>165.982,56</b>	<b>13,44%</b>	<b>106.129,64</b>	<b>63,94%</b>
13	M	OPERE PROVVISORIALI E DI IMPIANTO CANTIERE	15.919,81	1,29%	10.839,80	68,09%
14	N	MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E MARMORINI	38.500,50	3,12%	24.447,82	63,50%
15	O	MESSA IN SICUREZZA LEGNO POLICROMO E NON	43.744,81	3,54%	27.777,95	63,50%
16	P	ELEMENTI LAPIDEI	4.199,61	0,34%	2.666,75	63,50%
17	Q	STUCCHI E MARMORINI SALONE PIANO PRIMO	63.617,83	5,15%	40.397,32	63,50%
18		<b>IMPIANTI MECCANICI – COND.</b>	<b>203.797,51</b>	<b>16,51%</b>	<b>69.494,95</b>	<b>34,10%</b>
19		<b>IMPIANTO ELETTRICO E T.D.</b>	<b>136.843,36</b>	<b>11,08%</b>	<b>31.269,21</b>	<b>22,85%</b>
20		<b>IMPIANTO RIL. E ALL. INCENDI</b>	<b>106.214,52</b>	<b>8,60%</b>	<b>57.532,06</b>	<b>54,17%</b>
21	R	IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI	59.061,64	4,78%	31.597,97	53,50%
	S	IMPIANTO DI ALLARME VOCALE PER L'EMERGENZA	47.152,88	3,82%	25.934,09	55,00%
<b>SOMMANO</b>			<b>1.234.646,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>487.068,16</b>	<b>39,45%</b>
<b>DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA</b>			<b>48.068,89</b>			